

DETERMINAZIONE n. 191 del 7 settembre 2021

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto: Proroga dei termini per la partecipazione al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, a valere sulla linea di finanziamento LFB3 del Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 per l'anno 2021, di cui alla Determinazione n. 164 del 02/08/2021

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

vista la determinazione n. 164 del 2 agosto 2021, con cui il Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, ha approvato il bando per l’attribuzione di contributi per i progetti comunali di riduzione e prevenzione della formazione dei rifiuti, a valere sulla linea LFB3 dell’annualità 2021 del Fondo d’Ambito e ne ha disposto la pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell’Agenzia;

richiamate le premesse riportate nella determinazione n. 164 del 2 agosto 2021 che, per brevità, non si riproducono nel presente atto;

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute all’Agenzia numerose richieste di informazioni in merito alla possibile partecipazione da parte dei Comuni, interessati in particolare anche all’attuazione della strategia per la riduzione delle plastiche monouso promossa dalla Regione Emilia-Romagna tramite il provvedimento di cui alla D.G.R. 387 del 11/11/2019;
- diversi enti potenziali beneficiari di contributo, con l’approssimarsi della scadenza, hanno evidenziato all’Agenzia la difficoltà di predisporre la domanda di partecipazione al bando entro i termini previsti, ovvero il giorno 15 settembre 2021, richiedendone la proroga;
- tali richieste sono motivate in particolare dall’esigenza di stipula degli accordi convenzionali tra gli enti ed i partner privati previsti in caso di presentazione di progetti di tipo 2 o di tipo 3;

ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga dei termini per la presentazione delle domande contributo;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di prorogare alle 24:00 del giorno 01/10/2021 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per contributi ai progetti comunali di prevenzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3 del Fondo d'Ambito istituito ai sensi della L.R. 16/2015), di cui alla Determinazione n. 164 del 02 agosto 2021;
2. di ri-pubblicare il bando aggiornato ai nuovi termini di cui al presente atto sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di Atersir;
3. che le richieste di informazioni relativi al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere presentate per iscritto entro il 24 settembre 2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata dgatersir@pec.atersir.emr.it oppure all'indirizzo fondolr16@atersir.emr.it ;
4. che saranno aggiornate le FAQ predisposte sulla pagina del sito dell'Agenzia dedicata al presente bando, in modo da rispondere alle domande di carattere ed interesse generale;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini
(documento firmato digitalmente)

FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

EX L.R. 16/2015

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2021**

Sommario

1. RISORSE FINANZIARIE	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI	3
3. TIPOLOGIE DI PROGETTI	4
4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI, COSTI ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	5
5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	9
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
7. FORMAZIONE GRADUATORIA	11
8. MODALITÀ DI EROGAZIONE	11
9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	12
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14

Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ex L.R. 16/2015

Bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti - anno 2021

Il presente bando è emanato in attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla riduzione e prevenzione dei rifiuti (d'ora in poi anche "Fondo") istituito presso Atersir ai sensi della L.R. 16/2015, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito nr. 28 del 24 marzo 2017, al fine del riconoscimento di contributi per progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti a valere sull'annualità 2020 del Fondo.

Il bando è redatto secondo i principi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Regolamento per la Gestione del Fondo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti.

1. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse della linea di finanziamento LFB3 sono reperite nei limiti delle risorse disponibili sull'annualità 2021 del Fondo d'Ambito, e possono essere integrate da risorse residue derivanti da precedenti annualità di gestione del Fondo, ovvero da altre fonti di finanziamento previste dal Regolamento.

In funzione delle domande ammesse in graduatoria e delle relative tempistiche di attuazione, il Consiglio d'Ambito di Atersir potrà considerare lo stanziamento di ulteriori risorse con successivi provvedimenti.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, i Comuni e le Unioni di Comuni (anche quali capifila di uno o più dei Comuni che ne fanno parte), le Province della Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna possono presentare direttamente domanda di partecipazione al bando per progetti di riduzione della produzione di rifiuti negli istituti scolastici di propria competenza ovvero quali capifila di progetti insieme ad altri Enti Locali.

Anche nel caso in cui i progetti di riduzione della produzione dei rifiuti siano affidati a soggetti terzi che materialmente li realizzano o gestiscono, comprese le società partecipate o controllate dagli enti, il finanziamento è riconosciuto esclusivamente all'ente beneficiario, che ne approva la realizzazione, ne verifica lo svolgimento secondo i termini disciplinati e provvede alla rendicontazione dei risultati.

Qualora il Comune intenda far gravare i costi per la realizzazione dell'attività di prevenzione sul piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti, fattispecie prevista dal MTR rifiuti nella voce CARC, occorre

che il contributo riconosciuto in esito al bando sia scomputato a riduzione dei costi sostenuti, per prevenire la duplicazione dei costi a carico degli utenti finali del servizio rifiuti.

Costituisce requisito per la partecipazione al bando l'aver messo in atto una o più azioni di prevenzione della formazione di rifiuti plastici, come previsto dal punto 12 della strategia #Plastic-freeER adottata dalla Regione Emilia-Romagna per la riduzione dell'incidenza delle plastiche nell'ambiente, oppure avere inserito tale obiettivo nel Programma di Mandato o nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente; tale requisito si considera altresì assolvibile tramite la partecipazione al presente bando con un progetto di prevenzione o riduzione di rifiuti plastici, riferibile a tale strategia.

3. TIPOLOGIE DI PROGETTI

Le tipologie di progetti ammissibili sono diversificate, in relazione al rilievo degli interventi proposti, in:

- **Progetti di tipo 1, di rilievo comunale:**

volti alla riduzione dei rifiuti in ambiti di stretta competenza dell'Amministrazione comunale, in cui il Comune è il soggetto che attua sul proprio territorio il progetto per la prevenzione dei rifiuti direttamente o tramite appositi affidamenti di servizi e forniture ai sensi del "Codice dei contratti pubblici" e/o tramite convenzioni con Enti del Terzo Settore, senza la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, provvedendo autonomamente al coinvolgimento dei soggetti destinatari del progetto;

- **Progetti di tipo 2, di rilievo sovracomunale:**

volti alla riduzione dei rifiuti in ambiti di dimensione sovracomunale, svolti da un Ente Locale (Comune, Unioni, Province, Città Metropolitana di Bologna) che opera a beneficio dei territori di più Comuni per istituto o per convenzione tra le parti che lo individuino come Ente capofila;

- **Progetti di tipo 3, di rilievo pubblico/privato:**

volti alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'**attività di operatori privati (attività economiche e/o Enti del terzo settore) ed Atenei**, previa stipula di accordi convenzionali con l'Ente locale (unico o capofila di più enti), in cui l'attività di prevenzione è materialmente svolta dai soggetti privati o dagli Atenei (ad es.: esercizi della ristorazione, attività ricettive, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, organizzatori di eventi, fiere, dipartimenti universitari) che vengono supportati e agevolati dagli enti locali; questi ultimi provvedono a richiedere il finanziamento e ne restano i destinatari e i responsabili finali nei confronti dell'Agenzia;

La domanda presentata direttamente da una Provincia per interventi di riduzione della produzione di rifiuti presso scuole di propria competenza ricade tra i progetti di tipo 1 o di tipo 2 a seconda che il progetto presentato coinvolga istituti siti nel territorio di uno o più comuni (in questo caso sono facoltativi gli accordi convenzionali con i Comuni in cui sono presenti gli istituti scolastici).

Al fine di aumentare la potenziale soddisfazione del maggior numero possibile di soggetti, ciascun Comune può presentare domanda e risultare beneficiario di un solo progetto di tipo 1; nulla-osta invece alla partecipazione dell'Ente Locale a progetti di tipo 2 o 3, per i quali può risultare co-beneficiario oltre all'eventuale progetto di tipo 1.

4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI, COSTI ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili interventi di riduzione della produzione dei rifiuti coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale Gestione Rifiuti e dei Piani d'Ambito, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Non sono ammissibili interventi di gestione dei rifiuti, né di riduzione della produzione di una tipologia di rifiuti ottenuta aumentando rifiuti di altre tipologie (ad esempio riduzione di rifiuti indifferenziati tramite aumento della raccolta differenziata, o riduzione dei rifiuti plastici attraverso sostituzione di prodotti plastici con prodotti in materiali compostabili).

Requisiti di base di tutte le attività sono la effettività e la misurabilità della riduzione e/o prevenzione dei rifiuti; le attività da cui si attendono effetti di prevenzione che non siano misurabili, e quindi poi non misurati in sede di rendicontazione, non possono essere ammessi a contributo.

I costi previsti all'interno di un progetto possono essere considerati eleggibili in misura diversa ai fini del contributo, a seconda delle seguenti tipologie:

NON AMMISSIBILI:

- quando relativi ad attività che non siano correlate e finalizzate alla prevenzione dei rifiuti, anche se svolte insieme ad altre attività che invece lo sono; i costi non ammissibili non sono eleggibili in nessuna misura ai fini del contributo;

AMMISSIBILI PIENAMENTE:

- per acquisti e forniture di beni e servizi che sostituiscono il monouso o consentono di prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo, eleggibili ai fini del contributo al 100% del loro valore in considerazione della durata attesa dei loro effetti; la presentazione di costi ammissibili pienamente presuppone che l'Ente beneficiario di contributo dovrà produrre, oltre alla rendicontazione dell'avvenuta realizzazione dell'intervento, anche una successiva rendicontazione tecnica di monitoraggio triennale dell'iniziativa, che evidenzii i risultati di prevenzione raggiunti nel medio periodo;
- per attività di formazione degli utenti, necessarie e finalizzate alla riuscita delle attività; sono eleggibili ai fini del contributo al 100% del loro valore, e devono essere giustificati con specifica evidenza in relazione;

AMMISSIBILI PARZIALMENTE:

- per servizi, noleggio beni e attrezzature, che consentono di prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in modo temporaneo, eleggibili ai fini del contributo al 50% del loro valore in considerazione della puntualità dei loro effetti;

INDIRETTI:

- qualora si preveda il riconoscimento di contributi a soggetti privati (cittadini, attività produttive, associazioni) per lo svolgimento di acquisti o attività di prevenzione (ad esempio contributi alle famiglie per l'acquisto di pannolini lavabili, o contributi ad associazioni che acquistano stoviglie durevoli per eco-feste); tali costi sono eleggibili ai fini del contributo al 50% del loro valore.

ACCESSORI:

- per attività meramente ricognitive, di analisi, organizzazione, progettazione, coordinamento, consulenza, divulgazione, informazione, sensibilizzazione, che preludono o completano l'attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti a cui sono associate; i costi accessori sono eleggibili ai fini di contributo solo qualora direttamente legati ad attività che comportano costi ammissibili (pienamente e/o parzialmente e/o indiretti), ed in ragione del minimo tra il 50% del loro valore ed il 30% dei restanti costi eleggibili dovuti ai costi ammissibili a cui sono riferibili.

Si chiariscono di seguito alcune situazioni peculiari relative all'ammissibilità delle iniziative:

- in considerazione del quadro normativo e regolatorio nazionale¹, e data l'opportunità di poterle ricondurre all'interno dei costi riconosciuti nel PEF rifiuti, non si considerano ammissibili a contributo le iniziative che prevedono la gestione in autonomia dei rifiuti da parte del produttore, come ad esempio le attività di autocompostaggio (compostaggio domestico e/o di comunità), che quindi pur prevenendo il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta non comportano una effettiva riduzione della loro produzione;
- la formazione deve essere finalizzata a consentire il corretto svolgimento dell'attività di prevenzione oggetto della domanda, e qualora sia invece una formazione "a perdere", somministrata a soggetti di cui non si può poi controllare l'operato in termini di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti, allora viene considerata come attività di sensibilizzazione/divulgazione, quindi accessoria;
- sono ammessi i costi per la copertura di agevolazioni all'utenza finanziate da Bilancio (e, quindi, come da normativa tributaria, non da gettito TARI/TCP) esclusivamente per attività di prevenzione basate sull'utilizzo di sistemi di "vuoto a rendere", a condizione che siano commisurate alla

¹ il D.lgs. 116/2020 ha introdotto all'art. 182-ter del T.U.A. nuove e specifiche disposizioni per la gestione dei rifiuti organici, individuando l'autocompostaggio sul luogo di produzione come una delle misure di gestione dei rifiuti utili al rispetto degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici; in coerenza con tale approccio l'autocompostaggio viene inoltre contemplato nel computo delle raccolte differenziate, qualora svolto nel rispetto dei criteri e procedure indicati dalla D.G.R. 2218/16 della Regione Emilia-Romagna, nonché dal DM 29/11/2016 relativo al compostaggio di comunità;

quantità di rifiuti da imballaggio di cui sia stata prevenuta la formazione; le agevolazioni TARI sono computabili in questo caso come costi indiretti, eleggibili al 50% del loro valore;

- al fine di favorire una maggiore diversificazione nell'utilizzo delle risorse, i costi per la realizzazione di case dell'acqua sono considerati come indiretti, e quindi eleggibili ai fini del contributo al 50% del loro valore, e qualora siano soddisfatti i requisiti relativi a:
 - Corretta localizzazione: interventi effettuati in aree ad alta affluenza turistica o di "city users" (ad es. lungo mare, musei, stazioni, ospedali, poli scolastici, luoghi di particolare frequentazione o interesse turistico, ecc.);
 - Valore aggiunto: interventi per i quali sia dimostrabile la maggiore efficacia ed efficienza, in relazione all'obiettivo di riduzione dei rifiuti, rispetto all'installazione di fontanelle pubbliche.
- Nel caso di progetti che prevedono l'acquisto e l'installazione di fontanelle, erogatori di acqua di rete o case dell'acqua, occorre privilegiare i dispositivi che offrono la possibilità di bere senza l'ausilio di bicchieri o altri contenitori (es. dispositivi dotati di rubinetto a zampillo).

Il progetto presentato può essere sviluppato su diverse annualità, ma il contributo richiesto deve essere relativo a costi da sostenere o sostenuti nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2022, per i quali non siano stati già assegnati contributi tramite il bando LFB3 dell'anno 2020 o precedenti.

La programmazione dell'intervento presentato non deve dipendere dai tempi di approvazione della graduatoria dei contributi, e quindi il cronoprogramma, l'inizio e la conclusione delle attività devono essere esplicitati in termini assoluti, e non "ancorati" alla data di eventuale ammissione a contributo.

Per interventi che prevedono il coinvolgimento di terze parti, quindi in particolare per quanto riguarda le tipologie 2 e 3, gli accordi o convenzioni che ne regolano lo svolgimento devono essere approvati dalle parti prima della presentazione della domanda di contributo.

Al fine di agevolare la distinzione tra attività e costi ammissibili e non ammissibili, si forniscono i seguenti esempi, non esaustivi delle varie possibilità:

ESEMPI:

- *distribuzione di pattumelle aerate per la raccolta dell'organico, attività per la promozione della raccolta differenziata, posa di cestini e/o portacenere stradali, utilizzo di strumenti per la compattazione di bottiglie/lattine*
 - ◆ sono costi non ammissibili in quanto non pertinenti la prevenzione dei rifiuti, bensì riferibili alla gestione del rifiuto;
- *sostituzione di materiali usa e getta di plastica con materiali usa e getta di carta, o di materiale compostabile*
 - ◆ sono costi non ammissibili in quanto non pertinenti la prevenzione dei rifiuti;
- *manutenzione di un impianto idraulico svolto in occasione dell'installazione di una fontanella*
 - ◆ sono costi non ammissibili, in quanto non pertinenti la prevenzione dei rifiuti bensì necessari a prescindere dall'attività di prevenzione a cui vengono collegati;

- *costi del personale dell'ente che segue e/o realizza parte del progetto*
 - ◆ sono costi non ammissibili, quando trattasi di attività d'ufficio ordinarie, non esplicitamente riscontrabili negli atti di programmazione delle attività;
 - ◆ sono costi ammissibili o accessori, quando trattasi di attività svolte in orari straordinari, o a fronte di incarichi o progetti per il personale specifici, esplicitamente previsti e computati nella programmazione iniziale delle attività e riscontrabili e rendicontati con specifica evidenza a consuntivo;
- *distribuzione di borracce ad alunni di una scuola*
 - ◆ costo ammissibile, se accompagna il divieto di vendita di bottiglie di plastica e/o l'installazione di erogatori con contaltri;
 - ◆ costo non ammissibile, se trattasi di fornitura di "gadget", anche se accompagnata da mera attività di educazione e sensibilizzazione;
- *attività di analisi dei consumi alimentari nelle mense*
 - ◆ costo accessorio, se propedeutico ad interventi di modifica sul servizio che comportano costi ammissibili, e se viene prevista la verifica dei risultati raggiunti;
 - ◆ non ammissibile, se trattasi di semplice studio o consulenza che non comporti modifiche del servizio ed il raggiungimento di obiettivi misurabili;
- *incontro di formazione di libero accesso dedicato a cittadini per la riduzione degli sprechi alimentari o dell'usa e getta*
 - ◆ costo accessorio, se legato ad attività di prevenzione pertinente;
 - ◆ costo non ammissibile, se non legato ad attività di prevenzione pertinente;
- *incontro di formazione dedicato agli operatori coinvolti nella gestione del progetto, ad esempio per il corretto utilizzo e manutenzione di un erogatore di acqua*
 - ◆ costo di formazione ammissibile;
- *iniziative complesse come le "ecofeste", che prevedono diverse tipologie di intervento*
 - ◆ vengono prese in considerazione come costi ammissibili (pieni, parziali, indiretti o accessori) solo quelli per le attività effettivamente dedicate alla prevenzione o riduzione della formazione di rifiuti; i costi per le altre attività, svolte nell'ambito dell'iniziativa ma non relative alla prevenzione, sono considerate non ammissibili;
- *costi sostenuti per eventi promozionali, ad esempio uno spettacolo pubblico legato all'iniziativa di prevenzione*
 - ◆ costi non ammissibili;
- *costi sostenuti nel periodo di riferimento del bando, ma relativi ad attività successive, ad esempio per canoni anticipati di manutenzioni che verranno svolte in periodi successivi a quello di riferimento del bando*
 - ◆ costi non ammissibili.

5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto è a fondo perduto, e può variare da un importo minimo di 4.000,00 Euro ad un importo massimo di 30.000,00 Euro per i progetti di Tipo 1; in considerazione del grado di complessità e della loro rilevanza economica, per i progetti di tipo 2 e 3 l'importo massimo riconoscibile è pari ad Euro 50.000,00.

Domande di contributo per valori inferiori al minimo non verranno valutate e saranno escluse, domande di contributo per valori superiori al massimale potranno ottenere un contributo comunque non superiore a detto valore.

Il contributo richiesto può concorrere fino all'80% dei costi eleggibili di cui all'art. 4.

L'incentivo riconosciuto è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, fino alla concorrenza massima del 100% dei costi sostenuti.

Nella domanda presentata e nella documentazione allegata devono essere indicati e giustificati i costi ammissibili, distinti tra le tipologie di eleggibilità ai fini del contributo cui all'art. 4 (pieni, parziali, indiretti, accessori).

Il costo dell'I.V.A. va evidenziato nei quadri economici della domanda e può essere finanziato dal contributo esclusivamente nei casi in cui detta imposta costituisce un costo non recuperabile per il beneficiario.

In fase di istruttoria delle domande Atersir si riserva la facoltà di rideterminare sia gli importi delle spese ammissibili, sia l'attribuzione di eleggibilità dei costi che non siano ritenuti congrui e coerenti.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate ad Atersir tramite PEC (indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando e **fino alle 24:00 del giorno 01/10/2021**.

La PEC trasmessa deve avere come oggetto la dicitura: "Bando LFB3 2021 - domanda di contributo presentata da *...(indicare nome dell'Ente)...*, per il progetto denominato *...(indicare il nome del progetto)...*".

La domanda deve essere presentata tramite l'apposito modulo in formato .xls messo a disposizione sul sito dell'Agenzia nell'apposita sezione dedicata al bando, in cui saranno resi disponibili ulteriori eventuali chiarimenti tramite le FAQ.

Il modulo fornito è predisposto con formule e celle precompilate in parte bloccate e non modificabili, e deve essere compilato interamente nelle parti compilabili, senza apporre modifiche allo stesso;

Il modulo deve essere trasmesso in formato ".xls", e deve essere trasmesso anche firmato digitalmente da un Legale Rappresentante dell'Ente, o previa stampa in formato ".pdf", oppure con firma digitale applicata sul file in formato ".xls" (il modulo deve quindi essere trasmesso sia in formato ".xls" che ".pdf.p7m", oppure solo in formato ".xls.p7m", che copre entrambi gli obblighi).

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione ai fini dell'istruttoria:

A) Relazione di accompagnamento (obbligatoria per tutti i contenuti indicati)

- in cui devono essere indicati:
 - il soggetto proponente
 - gli altri soggetti attuatori eventualmente coinvolti
 - le attività svolte
 - le utenze coinvolte
 - il cronoprogramma di attuazione
 - i risultati attesi in termini di prevenzione e/o riduzione della produzione di rifiuti
 - le modalità previste per il monitoraggio e la verifica dei risultati
- deve dare evidenza e giustificare le modalità di calcolo della stima della quantità di rifiuti di cui si prevede la prevenzione o riduzione, come dichiarata nel modulo di domanda (le stesse modalità dovranno poi essere utilizzate nel monitoraggio a consuntivo);
- deve dare una separata e specifica evidenza al soddisfacimento del requisito di partecipazione al bando relativo alla coerenza con le previsioni della strategia #Plastic-freeER, indicando i riferimenti agli atti che provano tale coerenza;
- deve indicare le grandezze economiche, con riferimento all'articolo 4 del bando:
 - i costi dettagliati e complessivi di progetto
 - le spese ammissibili (con evidenza della diversa eleggibilità ai fini del contributo, tra costi pienamente ammissibili, parzialmente ammissibili, indiretti, accessori)
 - i costi eleggibili ai fini del contributo
 - la presenza di ulteriori contributi

B) Atto di approvazione del progetto (obbligatorio)

- per un progetto comunale può essere una Determina Dirigenziale, una Deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale; per un progetto sovracomunale, qualora l'Unione non proceda autonomamente secondo le proprie competenze bensì agisca quale capofila o per conto di altri Enti Locali, occorre una convenzione stipulata tra gli enti locali partecipanti;

C) Altri atti o documenti descrittivi dell'iniziativa (eventuali)

- ad esempio accordi con soggetti privati coinvolti, approfondimenti progettuali, elaborati grafici.

La relazione deve essere resa in un documento di lunghezza complessiva massima di 5 pagine.

Le domande incomplete, o non firmate, o pervenute fuori termine o in modalità difformi, o presentate da soggetti non ammessi dal presente bando, sono dichiarate inammissibili e non saranno valutate.

7. FORMAZIONE GRADUATORIA

Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, Atersir verifica l'ammissibilità formale delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando, provvede ad eventuali verifiche e chiarimenti direttamente con i proponenti sui contenuti progettuali (con eventuale rideterminazione della spesa ammissibile) e procede all'approvazione della graduatoria delle richieste. I termini del procedimento potranno essere sospesi ai sensi ed ai fini di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 241/90.

Al fine di incentivare il raggiungimento e la realizzazione di interventi che assicurino un duraturo effetto di riduzione dei rifiuti si prevede l'accesso prioritario in graduatoria, in ordine per:

PRIORITÀ I - iniziative di riduzione del consumo di prodotti monouso nelle scuole;

PRIORITÀ II - iniziative di riduzione del consumo di prodotti monouso all'interno di progetti di tipo 3, o di altri progetti di riduzione del consumo di prodotti monouso (tranne case dell'acqua, a cui viene attribuita la priorità IV);

PRIORITÀ III - progetti di riduzione degli sprechi alimentari;

PRIORITÀ IV - tutti gli altri progetti.

Qualora una domanda di contributo sia relativa ad attività diverse, cui spettino gradi differenti di priorità, a tutta la domanda verrà riconosciuta la priorità peggiore (ad esempio, ad un progetto che preveda sia la riduzione del monouso nelle scuole che la riduzione degli sprechi alimentari viene assegnata la priorità III).

I criteri per la formazione della graduatoria sono, nell'ordine:

- la categoria di priorità;
- tra gli aventi la stessa categoria di priorità, la percentuale di contributo richiesto rispetto ai costi eleggibili per il contributo, determinati come previsto all'art. 4, in ordine crescente (priorità riconosciuta alla inferiore percentuale di contributo richiesta).

In caso di rideterminazione dei costi ammissibili e/o dei costi eleggibili a contributo effettuata d'ufficio da parte dell'Agenzia, la percentuale di contributo richiesta rimane invariata, e viene quindi rideterminato l'importo del contributo potenziale.

A parità di condizioni, la priorità verrà determinata secondo la data di presentazione dell'istanza.

L'approvazione della graduatoria può essere parziale e limitata ai progetti appartenenti ad una o più categorie di priorità, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti alla copertura di contributi per progetti ricadenti nelle categorie di priorità successive.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo concesso viene erogato a seguito di rendicontazione finale dell'attività svolta, da presentare entro 30 giorni dal termine dell'attività e comunque non oltre il 31/07/2022, utilizzando la modulistica che verrà fornita da Atersir.

La rendicontazione dovrà riportare una relazione sintetica sullo svolgimento dell'attività ed il quadro economico dei costi effettivamente sostenuti.

Qualora lo svolgimento dell'attività vada oltre il periodo di riferimento in cui sostenere le spese di cui si chiede il contributo, la rendicontazione tecnica riportante i risultati ottenuti può essere fatta in un momento successivo rispetto alla rendicontazione economica, in modo da poter evidenziare gli effetti di prevenzione o riduzione dei rifiuti ottenuti.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivamente sostenuto non incidono sull'ammontare del contributo concesso e rimangono a totale carico del beneficiario, mentre nel caso i costi effettivamente sostenuti risultino minori di quelli ammessi a contributo, la quota di contributo a fondo perduto sarà proporzionalmente ridotta.

Atersir potrà valutare eventuali variazioni dei progetti presentati, purché preventivamente richieste, a condizione del rispetto dei criteri e degli obiettivi del Bando e nel limite massimo del contributo riconosciuto.

Per spese effettivamente sostenute si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari comprovati da fatture quietanzate, documentazione bancaria o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Copia elettronica dei documenti di cui sopra deve essere trasmessa insieme alla richiesta di liquidazione del contributo; l'Agenzia provvedere ad eseguire controlli a campione su almeno il 10% delle domande di liquidazione presentate.

La liquidazione dei contributi può avvenire qualora il beneficiario abbia correttamente ottemperato agli obblighi di alimentazione del Fondo, nonché agli obblighi di rendicontazione del servizio rifiuti previsto ai sensi della D.G.R. 754/12, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo.

Qualora l'istruttoria della rendicontazione tecnica evidenzi significativi scostamenti rispetto ai risultati di prevenzione attesi dichiarati con il progetto assentito e beneficiario di contributo, ATERSIR si riserva la facoltà di applicare decurtazioni agli importi del contributo riconosciuto, in ragione dei mancati obiettivi.

Qualora l'esito dei controlli evidenzi false dichiarazioni rispetto alla domanda di partecipazione od alla documentazione utile al pagamento del contributo, ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente bando, Atersir procederà alla revoca del contributo concesso (oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge).

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- assicurare la conclusione delle attività entro le previsioni del cronoprogramma, e comunque non oltre il 30/06/2022;
- assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda;

- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte da contributo;
- assicurare lo svolgimento delle attività proposte in conformità alle normative di settore ed alla disciplina legislativa applicabile, sia per quanto riguarda l'affidamento che per lo svolgimento delle attività;
- provvedere al monitoraggio dei risultati di prevenzione ottenuti; il monitoraggio deve durare per un periodo di almeno 3 anni, qualora gli effetti degli interventi si protraggano oltre i termini della rendicontazione tecnico-economica;
- assicurare il mantenimento per almeno 5 anni della proprietà pubblica delle strutture e degli impianti acquistati e/o realizzati grazie al contributo percepito, nonché a garantirne la manutenzione ed il corretto funzionamento; in caso di mancato rispetto il beneficiario è obbligato alla restituzione del contributo percepito e dei relativi interessi legali. Le strutture ed impianti acquistati e/o realizzati grazie al contributo percepito possono essere concesse in comodato d'uso gratuito ai partner di progetto i quali assumono di conseguenza gli obblighi di manutenzione e corretto funzionamento;
- citare la Regione Emilia-Romagna e Atersir quali enti sostenitori e finanziatori tramite la dicitura *"con il contributo di ATERSIR e Regione Emilia-Romagna – Fondo d'Ambito Ex L.R.16/2015"* ed esporne i loghi (da richiedere ad Atersir) nelle diverse forme di pubblicizzazione dell'operazione, oltre che sui manufatti eventualmente realizzati (ad esempio erogatori e case dell'acqua) e dare debita informazione all'Agenzia delle iniziative di pubblicizzazione attuate tramite stampa e social media;
- collaborare alle successive attività di monitoraggio e divulgazione dei risultati degli interventi incentivati, promosse da Atersir o dalla Regione Emilia-Romagna nei 5 anni successivi alla loro realizzazione.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione ad Atersir.

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell'ordinativo di pagamento.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati in conformità del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza e per il tempo necessario, e che le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Atersir per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessaria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. Atersir può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

La pubblicazione e divulgazione di dati tecnici ed economici relativi alla richiesta presentata non conterrà dati personali.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Atersir, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è il Direttore Ing. Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso la medesima sede.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it)

I dati relativi ai soggetti beneficiari sono pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente bando costituisce avvio del procedimento per la disciplina di provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, con riferimento all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Bazzani, Funzionario dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Copia integrale del presente bando è pubblicata sul sito di Atersir all'indirizzo: www.atersir.it. Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste per iscritto



entro il 24 settembre 2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it oppure all'indirizzo fondolr16@atersir.emr.it.

L'Agenzia si riserva il diritto di rispondere alle domande di carattere generale direttamente tramite le FAQ che saranno disponibili nella pagina del sito internet dell'Agenzia dedicata al bando.